



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**  
**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione**  
**del sistema nazionale di istruzione**

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot. n. 29646 del 02.12.2021 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in **Italia** e **Bulgaria**, Paesi appartenenti all'Unione Europea dalla sig.ra **Nicoletta PISANELLI**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'attestazione N. 07-00-13 rilasciata in data 20.02.2019 dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo la qualifica professionale indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"* secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii. e costituisce titolo per l'esercizio della professione di "*insegnante di Arte figurativa*" per studenti di età compresa tra i 7 e i 19 anni e che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria;

**VISTA** l'Ordinanza del CdS, sezione Sesta, n. 3086 del 22 04 2022, che ha disposto che questo Ministero, in ottemperanza della sentenza CdS SEZ. VI n. 02438/2021 debba esaminare la *documentazione specificatamente riferita alla posizione dei ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea [...], da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente*;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Ordinanza del CdS;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza alla richiesta dell'interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**ACCERTATO** che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dall'interessata nella disciplina di riferimento integra e completa la formazione;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

## **D E C R E T A**

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- Diploma Accademico di II Livello in “Comunicazione e valorizzazione del Patrimonio Artistico contemporaneo” rilasciato dall'Accademia di Belle Arti di Roma in data 13.05.2015;
- Certificato di qualifica professionale di “Insegnante di Arte figurativa” Serie NBU, N. 4151, n. reg 975 rilasciato il 09.01.2019 dalla “Nuova Università Bulgara” di Sofia,

posseduto dalla Sig.ra **Nicoletta PISANELLI** nata il 31.03.1964 a Roma (Italia), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

**A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI  
SECONDO GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Fabrizio Manca*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972*